



COMUNE DI ROSSIGLIONE

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DETERMINAZIONE

AREA TECNICA

N. 144 DEL REGISTRO GENERALE IN DATA 09-06-2023

N. 57 DEL REGISTRO SETTORIALE

**Oggetto: Intervento di "Rottura delle platee di fondo del Torrente Berlino con pericolo ulteriore aggravamento causa infiltrazioni d'acqua al di sotto delle stesse e collasso arginature ad esse collegate" - Determina a contrarre
CUP: H27H19002960002**

IL RESPONSABILE

Premesso che, a seguito degli eventi meteorologici occorsi sul territorio della Regione Liguria nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019, il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha approvato - con Decreto n. 11/2022 - il **"secondo piano stralcio degli interventi più urgenti"** ai sensi dell'art. 25 c.2 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1;

Dato atto che il Comune di Rossiglione, come da Allegato 1-Piano stralcio degli interventi lettera d) – Priorità 1, è risultato beneficiario di un contributo di € 700.000,00, per l'intervento denominato "Rottura delle platee di fondo del Torrente Berlino con pericolo ulteriore aggravamento causa infiltrazioni d'acqua al di sotto delle stesse e collasso arginature ad esse collegate";

Preso atto che detto intervento è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 e nell'elenco annuale per l'anno corrente al cod. C.U.I.: L00702120106202200014;

Atteso che, al fine di rispettare le tempistiche previste dal finanziamento, con Determinazione Area Tecnica n. 294/R.G. in data 4/11/2022 è stato affidato all'Ing. Fulvio Fusini ed al Geom. Giuseppe Pastorino l'incarico professionale Progettazione esecutiva, D.L., contabilità e C.R.E e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto;

Atteso inoltre che è stato prodotto, nel rispetto dei termini concordati, il progetto esecutivo dei lavori;

Dato atto che gli elaborati prodotti sono quelli prescritti dagli articoli da 32 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora in vigore, e art. 23 comma 7 D.lgs. n. 50/2016 e precisamente:

- Relazione Illustrativa – Quadro economico;
- Relazione Idraulica;
- Relazione Geologica;
- Relazione di calcolo;
- Elenco prezzi-Analisi n.p.;

- Stima Lavori;
- Computo metrico Estimativo;
- Stima oneri per attuazione Piani di sicurezza;
- Stima incidenza manodopera;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Piano di sicurezza e coordinamento;
- Fascicolo dell'opera;
- Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera;
- Tav. 01 – Inquadramenti di zona;
- Tav. 02 – Planimetria stato di fatto;
- Tav. 03 – Planimetria di Progetto;
- Tav. 04 – Tipologie di intervento (Carpenteria ed Armature);

Visto che il progetto esecutivo è stato oggetto di verifica e validazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento, come da relativi verbali in data 29/05/2023, agli atti;

Dato atto che la spesa complessiva dell'intervento, di cui al progetto esecutivo come si evince dal quadro economico, ammonta ad € 700.000,00 di cui € 557.000,00 per lavori ed € 143.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Considerato che la soluzione progettuale proposta relativa al progetto esecutivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e che è sviluppata ad un livello di definizione tale che ogni elemento è identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, e che la stessa è altresì corredata da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

Considerato che la soluzione progettuale proposta individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto definitivo;

Preso atto che all'intervento è stato attribuito il Codice Unico di Progetto (CUP) H27H19002960002;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 46 in data 01/06/2023 con la quale è stata disposta l'approvazione del progetto esecutivo relativo alla "Rottura delle platee di fondo del Torrente Berlino....." redatto dai professionisti sopra richiamati per un importo complessivo di € 700.000,00 così suddiviso:

A. lavori a base d'asta	
Lavori soggetti a ribasso d'asta	540.224,00
Oneri relativi alla sicurezza	16.776,00
Totale Lavori	557.000,00
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
- I.V.A. su lavori	55.700,00
- Spese Tecniche Progettazione sino alla fase esecutiva	20.667,84
- Spese tecniche Coordinamento Sicurezza Progettazione	3.875,22
- Spese tecniche Direzione Lavori, Contabilità e C.R.E.	20.667,84
- Spese tecniche Coordinamento Sicurezza Esecuzione	8.396,31
- Spese Tecniche Collaudo Statico compreso oneri riflessi	3.806,40
- Spese Tecniche Progettazione Geologica	3.000,00
- Cassa Previdenziale E.P.A.P. (Geologi) 4%	120,00
- Cassa Previdenziale C.N.P.A.I.A. (Ingegneri) 4%	1.101,72
- Cassa Previdenziale C.I.P.A.G. (Geometri) 5%	1.453,21
- IVA 22% su spese tecniche e casse previdenziali	13.015,67
- Responsabile Procedimento art. 113 D. Lgs.50/2016	7.575,20
- Spese prove di laboratorio	610,00
- Spese Deposito Ufficio C.A.	500,00
- Gestione Gare CUC – Diritti ANAC	2.487,00
- Per imprevisti ed arrotondamenti	23,59
Totale somme a disposizione	143.000,00
IMPORTO TOTALE INTERVENTO	700.000,00

Atteso che, per la realizzazione di quanto trattasi, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;

Visto il decreto legislativo 18 Aprile 2016 n.50 (di seguito Codice) avente ad oggetto: "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura"così come integrato dal D.lgs n.56/2017 (correttivo) E MODIFICATO MEDIO TEMPORE dal D.L.32/2019 (CD.Sblocca cantieri), convertito con modificazioni nella Legge 14/06/2019 n.55;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto l'art. 1, comma 1, D.L. n. 76/2020 (conv. L. n. 120/2020) e ss. mm. e ii., che dispone: "1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023";

Visto l'art. 1, comma 2, lett. b) D.L. n. 76/2020 (conv. L. n. 120/2020) e ss. mm. e ii., ai sensi del quale: "Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché

dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: (...) b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro”;

Visto l'art. 1, comma 3, D.L. n. 76/2020 (conv. L. n. 120/2020) e ss. mm. e ii., ai sensi del quale: *“Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”;*

Atteso che l'importo a base d'asta dell'intervento ricade nella fattispecie indicata alla lett.b) della attuale legge di semplificazione, di procedura negoziata senza bando a cinque operatori, con applicazione del principio della rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenco operatori economici;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), D.L. n. 32 del 2019, convertito dalla Legge n. 55 del 2019 e ss. mm. e ii. *“Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall'Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2014, fino al 30 giugno 2023, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate ((, limitatamente alle procedure non afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto – legge 6 maggio 2021, n. 59. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia.);*

Visto l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 in base al quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a

contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

Premesso che:

- con delibera Giunta Comunale n. 220 del 3/12/2015 il Comune di Acqui Terme che agisce in qualità di Comune capofila, ha incardinato nella propria struttura organizzativa, l'Unità speciale Centrale unica di committenza che ha sede nei locali dell'Ufficio Tecnico LL.PP. presso il palazzo comunale di Piazza Levi 12;
- con Convenzione Rep. n. 10292 del 23/12/2015, fra i Comuni di Acqui Terme, Strevi e Terzo, è stata costituita ex art.33 comma 3 bis del D.lgs n.163/2006 e smi, la centrale unica di committenza denominata "CUC dell'Acquese", per la centralizzazione dell'attività contrattualistica, poi ampliata come sopra esplicitato;
- con delibera del Comune di Acqui Terme - G.C. n. 29 in data 18/02/2016 è stato approvato il protocollo operativo della CUC dell'Acquese con il quale vengono disciplinate l'organizzazione ed il funzionamento della CUC ed il suo modello gestionale;
- con delibera del Comune di Acqui Terme - G.C. n. 191 in data 19/08/2021 si è disposto l'adeguamento del protocollo operativo della CUC dell'Acquese approvato con la sopra citata delibera 29/2016;

Premesso altresì che con Deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 23/05/2020 il Comune di Rossiglione ha aderito alla suddetta Centrale Unica di Committenza "CUC dell'Acquese";

Dato atto, in base al Capitolato speciale di appalto, di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti selettivi: attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità Categoria prevalente OG8 – Cl. II e scorponabile OS21 – Cl. I;

Considerato che:

- la presenza di operatori locali, su base regionale e provinciale, possa garantire una maggior celerità nell'esecuzione degli interventi, tenuto conto anche degli aspetti logistici connessi all'approvvigionamento del materiale necessario all'esecuzione dei lavori;
- le Ditte a cui rivolgere interpello, per un massimo di cinque, come previsto dall'art.1 comma 2 lett.b della legge n.120/2020 così come modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.2 della Legge 108/2021, sono state desunte dal RUP;

Ritenuto di delegare la "CUC dell'Acquese" ad espletare la relativa procedura di gara come da convenzione ex art.33 comma 3 del decreto legislativo n.163/2006 e smi ora art. 37 comma 4 lett.b del D.lgs n.50/2016 con la quale è stata istituita la centrale unica di committenza;

Dato atto che la Centrale unica di Committenza CUC dell'Acquese, per quanto trattasi, svolgerà, l'intera procedura di gara per conto del Comune di Rossiglione attraverso l'utilizzazione della piattaforma: appaltiacquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti conforme all'art.40 e alle prescrizioni di cui all'art.58 del D.Lgs.n.50/2016 e smi e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs.n.82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale);

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 76/2020 e del D.Lgs. n. 50/2016 l'affidamento dell'appalto in oggetto possa procedere come segue: procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici, ove esistenti, secondo il criterio del prezzo più basso e sulla base del progetto definitivo-esecutivo posto a base di gara;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dall'art. 49 del D.L. n. 77 del 2021, convertito dalla legge n. 108 del 2021 e la conseguente riformulazione dell'articolo 105, comma 2, "Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni

oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell' articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229”;

Dato atto che si procederà in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione ai sensi di legge;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (Testo Unico degli Enti Locali);
- il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e relativi atti attuativi in quanto applicabili;
- il D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione) per gli articoli vigenti ed in quanto applicabili;
- il D.M. n. 49/2018 (Linee guida Direttore dei lavori e Direttore dell'esecuzione);
- il D.L. n. 76/2020 (conv. Legge n. 120/2020) e ss.mm.ii.
- il D.L. n. 77/2021 (conv. Legge n. 108/2021) e ss.mm.ii.
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la delibera ANAC n. 621 del 20/12/2022 di rimodulazione dei contributi da versare all'Autorità sulla base della quale questa Stazione appaltante deve corrispondere la somma di Euro 410,00;

Visti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, resi dagli uffici competenti;

DETERMINA

- di dare atto che la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di seguito si intende integralmente richiamata, costituendone motivazione sia al fine di cui all'art.3 della legge n.241/1990 e smi sia quale autorizzazione a contrattare ex art.192 D.lgs n.267/2000 e art.32 comma 2 del D.Lgs n.50/2016;

- di indire, per le motivazioni meglio esplicitate in narrativa, apposita procedura negoziata telematica senza bando, ex l'art. 1 comma 2 lett. B) legge 120/2020 così come modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.2 della Legge 108/2021 relativa al progetto relativo a “Rottura delle platee di fondo del Torrente Berlino con pericolo ulteriore aggravamento causa infiltrazioni d'acqua al di sotto delle stesse e collasso arginature ad esse collegate” approvato con D.G.C. n. 46 in data 01/06/2023;

- di dare atto che le funzioni di RUP in oggetto ai sensi dell'art.31 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i. sono svolte dall'Arch Enrico Bongera Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Rossiglione;

- di aggiudicare la predetta procedura negoziata, utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi del combinato disposto dell'art.1 comma 3 della Legge n.120/2020 e dell'art. 36 comma 9 bis, che richiama l'art. 95 co. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; mentre per quanto concerne l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, sempre ai sensi dell'art.1 comma 3 della legge n.120/2020 così come modificata dal D.L. n.77/2021, la suddetta esclusione avverrà se ed in quanto il numero delle offerte ammesse sia almeno pari o superiore a cinque (art.97 comma 3 bis del Codice);

- di precisare che, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 49, comma 2, lettera a) della legge 108/2021, dal 01/11/2021, spetta alla Stazione Appaltante l'indicazione nei documenti di gara

delle prestazioni o delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto;

- di approvare l'elenco Ditte da invitare facente parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato in ossequio a quanto disposto dall'art.53 del Codice, secondo le motivazioni di scelta degli operatori economici delineate in narrativa dal sottoscritto in qualità di RUP;

- di delegare la CUC dell'Acquese ad espletare la relativa procedura di affidamento, ribadendo che la Centrale unica di Committenza CUC dell'Acquese, per quanto trattasi, svolgerà, l'intera procedura di gara per conto del Comune di Rossiglione attraverso l'utilizzazione della piattaforma: **appaltiacquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti** conforme all'art.40 e alle prescrizioni di cui all'art.58 del D.Lgs.n.50/2016 e smi e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs.n.82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale). Alla Centrale competerà anche l'onere di prendere il relativo codice SIMOG di gara;

- di dare atto che l'intervento di che trattasi risulta finanziato con i fondi di cui al Decreto Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 11/2022 - *"secondo piano stralcio degli interventi più urgenti"* ai sensi dell'art. 25 c.2 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1;

- di dare atto che i seguenti importi:

€ 612.700,00 importo dei lavori a base di gara di cui il relativo CIG verrà richiesto dalla CUC dell'Acquese

€ 410,00 da versare all'ANAC quale contributo gare

€ 2.000,00 relativa alle spese di gara e commissione della CUC dell'Acquese

sono finanziati al Cap. 3202 art. 6 – Cod. di Bilancio 09.01-2.02.01.09.014 – del Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2023 sul citato contributo della Regione Liguria per interventi Difesa Suolo;

- di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgvs. N. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. N. 118/2011, la somma complessiva di € 615.110,00 (IVA inclusa) imputandola, in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, come segue:

ES.	Capitolo/ articolo	Titolo	Codice di Bilancio	Oggetto	Importo
2023	3202/6	II	09.01-2.02.01.09.014	PROGRAMMA INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIFESA DEL SUOLO: RIMOZIONE PLATEE INSTABILI CON PERICOLO CROLLO ARGINI T. BERLINO - Bando di gara	€ 612.700,00
				PROGRAMMA INTERVENTI – Versam. ANAC	€ 410,00
				PROGRAMMA INTERVENTI – Spese per CUC ACQUESE	€ 2.000,00

- di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs nr. 267/2000 e pertanto la presente determinazione venga trasmessa all'Ufficio Finanziario per il prescritto visto contabile, indi alla CUC dell'Acquese;

- di dare atto altresì che il contratto di appalto verrà stipulato dal Comune di Rossiglione e che l'affidatario, ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 136/2010, si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;

- di dare atto infine, che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 29, del D.Lgs. n. 50/2016 verrà pubblicato sul sito del Comune di Rossiglione, nella sezione "Amministrazione Trasparente" e trasmesso alla Centrale Unica di Committenza per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del procedimento
Arch. Enrico Bongera

Il Responsabile dell'Area
Arch. Enrico Bongera

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n.267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Rossiglione,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Assunta Oliveri

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo , ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Responsabile di Area, certifica che il presente atto, posto in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal _____, vi rimarrà per ___ giorni consecutivi.

Rossiglione,

Il Responsabile dell'Area
Arch. Enrico Bongera
